

May 18, 2020

DPCM 17 maggio 2020: riapertura delle attività economiche, produttive e sociali

In attesa della pubblicazione dell'ormai famoso Decreto Rilancio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il Decreto-Legge del **16 maggio 2020, n. 33** (disponibile qui) contenente «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il Decreto Legge delinea il **quadro normativo nazionale per la riapertura del Paese** all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 -in un'ottica di vera e propria deregulation- con appositi decreti ed ordinanze (statali, regionali o comunali) potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

In tale contesto, domenica **17 maggio 2020**, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha altresì firmato un nuovo Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 (disponibile qui) contenente le disposizioni attuative del citato Decreto-Legge per la **riapertura del Paese**.

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del **18 maggio 2020**, in sostituzione di quelle del DPCM del 26 aprile 2020, e sono **efficaci fino al 14 giugno 2020**.

Continueranno tuttavia a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive eventualmente adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, per specifiche aree del territorio nazionale.

Limiti alla circolazione delle persone

Il Decreto-Legge prevede, a partire dal 18 maggio 2020, un allentamento delle restrizioni nella libertà di movimento e circolazione delle persone. Sarà consentito **ogni spostamento all'interno della stessa Regione** -non sarà più necessaria l'autodichiarazione- mentre gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **tra una Regione e l'altra** resteranno consentiti fino al 2 giugno 2020 soltanto per **comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fatta salva la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In ogni caso, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C hanno il divieto di circolare e l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e contattando il proprio medico curante.

Inoltre, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Fino al 2 giugno 2020, sono **vietati gli spostamenti da e per l'estero**, con mezzi di trasporto pubblici e privati, **salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute**; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale per tali motivi, anche se asintomatiche, sono ancora obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni.

Tuttavia, il DPCM introduce nuove deroghe agli obblighi di comunicazione e di quarantena di 14 giorni per certe categorie di lavoratori. Principalmente, tali obblighi non si applicano:

- ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che **fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro**;
- ai **lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al **personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore**, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore.

Inoltre, l'isolamento fiduciario non è obbligatorio per chiunque faccia ingresso nel territorio italiano per le predette motivazioni per transito o soggiorni di breve durata (un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore). Resta fermo in questo caso l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

Riapertura delle attività e gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro

Il DPCM del 17 maggio 2020 detta il quadro normativo nazionale per la **definitiva riapertura delle attività economiche, produttive e sociali**. Mentre le palestre, piscine, cinema e teatri restano ancora chiuse, dal 18 maggio 2020 potranno riaprire le principali attività economiche (commercio al dettaglio, ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona ecc.) in tutto il territorio italiano, fermo restando le misure di contenimento più restrittive eventualmente adottate dalle Regioni.

Per poter riaprire, le attività economiche dovranno svolgersi **in osservanza dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei singoli settori di riferimento o in ambiti analoghi**, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In questo contesto si inseriscono le «**Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative**» approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 15 maggio 2020 e contenute nell'allegato 17 del Decreto (disponibili qui).

Tali linee guida, allegate al nuovo Decreto, contengono **schede tecniche e indirizzi operativi specifici validi per i principali settori di attività** e hanno lo scopo di fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, tra le quali: **norme comportamentali**,

distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni contenute nelle singole schede si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Inoltre, le linee guida elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome evidenziano l'importanza della prevenzione dei rischi nello specifico contesto aziendale. Infatti, secondo le linee guida, sarà opportuno che **le misure di prevenzione siano adattate ad ogni singola organizzazione**, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali indicazioni operative potranno anche coincidere con le misure già adottate dalle aziende, purché opportunamente integrate, così come potranno costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del DVR redatto ai sensi del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 («T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»).

Resta inteso che le misure indicate potranno essere rimodulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché dalle singole Regioni in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, anche in senso più restrittivo, ed eventualmente integrate con delle schede relative a ulteriori settori di attività.

Per lo svolgimento in sicurezza delle **attività produttive industriali e commerciali**, invece, il DPCM richiama il noto «**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**» (allegato 12) sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e le parti sociali, nonché per i rispettivi ambiti di competenza, il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri» sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 13) e il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).

Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell'attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

Per quanto concerne le **attività professionali**, infine, restano ferme le raccomandazioni già enunciati nei precedenti provvedimenti ossia che:

1. sia **attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano **incentivate le ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano **assunti protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
4. siano **incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per garantire lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in condizioni di sicurezza, viene affidato alle Regioni il compito di monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e comunicare tali dati al Ministero del Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e al comitato tecnico-scientifico. Qualora dal monitoraggio dovesse emergere un aggravamento del rischio sanitario, le Regioni potranno introdurre misure più restrittive.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com